SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fluoxetina Generics»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lucille»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Kipling»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Estinette»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Humatrope»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ramipril Hexal»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Assieme Mite»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Assieme»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Symbicort»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Symbicort-mite»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sinestic»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sinesticmite»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Eloxatin»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Voltaflex»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Nebilox»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Aciclovir Mylan Generics Italia»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Beclometasone Norton»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Steripet»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Rilamig»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Auradol»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lobivon»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Valpression»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Tareg»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Rixil»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lodoz»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Reduxade»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Reduxade»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Reductil»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Reductil»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ectiva»

Variazione di tipo II dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ectiva»

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2009.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Telgate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 settembre 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Telgate (Bergamo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Sergio Pomponio;

Considerato che il dott. Sergio Pomponio non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Gennaro Terrusi è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Telgate (Bergamo) in sostituzione del dott. Sergio Pomponio, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2008, il consiglio comunale dì Telgate (Bergamo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Sergio Pomponio.

Considerato che il predetto commissario dovrà frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di vice prefetto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Telgate (Bergamo), del dott. Sergio Pomponio con il dott. Gennaro Terrusi.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 2009.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di San Salvatore Telesino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 28 novembre 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Michele Scognamiglio;

Considerato che il dott. Michele Scognamiglio ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi di salute e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Marilisa Magno è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di San Salvatore Telesino (Benevento) in sostituzione del dott. Michele Scognamiglio, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2009

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, il consiglio comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Michele Scognamiglio.

Considerato che il suddetto funzionario ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per sopravvenutì motivi di salute, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale sì provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di San Salvatore Telesino (Benevento), del dott. Michele Scognamiglio con la dott.ssa Marilisa Magno.

Roma, 3 febbraio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01847

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Villa Giovanni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 268, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di geologo;

Vista l'istanza del sig. Villa Giovanni, nato a Merate (Italia) il 23 giugno 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo - sezione A dell'albo;

Preso atto che ha conseguito il titolo accademico quinquennale «Diplom-Geologe» conseguito nel settembre 2004 presso la «Humboldt-Universitat zu Berlin»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16 gennaio 2009;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sezione A dell'albo, e che pertanto è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Villa Giovanni, nato a Merate (Italia) il 23 giugno 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) geologia applicata, con particolare riferimento alla geologia applicata all'ingegneria civile e alla idrogeologia; 2) geotecnica.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di uno o più elaborati concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità del geologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un geologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A01598

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Diaz Guzman Ana Maria del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Diaz Guzman Ana Maria del Carmen, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 28 agosto 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale dominicano ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Derecho», conseguito presso la «Universidad Dominicana O & M» di Santo Domingo nel gennaio 2001;

Preso atto che ha ottenuto l'autorizzazione ad esercitare la professione legale ed è iscritta al «Colegio de Abogados» dal settembre 2006, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Cuneo a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Diaz Guzman Ana Maria del Carmen, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il 28 agosto 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01599

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra State Diana Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra State Diana Roxana, nata a Bucarest (Romania) il 4 luglio 1978, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titul de Inginer in profilul constructii specializarea inginerie urbana si dezvoltare regionala» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica de constructii Bucaresti» nella sessione giugno 2003;

Considerato che la richiedente possiede esperienza professionale, maturata in Romania;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. A settore civile-ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra State Diana Roxana, nata a Bucarest (Romania) il 4 luglio 1978, cittadina romena è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A01700

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Polidoro Marzia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Polidoro Marzia, nata a Genova il 6 ottobre 1960 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Evangeliche Fachhochschule Berlin» il 26 marzo 2007;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Urkunde» di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» rilasciato dal «Senatsverwaltung fur Bildung, Wissenschaft und Forschung im Auftrag» in data 1° aprile 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Polidoro Marzia, nata a Genova il 6 ottobre 1960 cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie: 1) principi e fondamenti di servizio sociale, 2) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale, 3) organizzazione dei servizi sociali e solo orale 4) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio per un periodo di 18 mesi.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A01701

DECRETO 5 febbraio 2009.

Modificazione del decreto 5 settembre 2008 di riconoscimento alla sig.ra Cuenca Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 5 settembre 2008 con il quale si riconosceva il titolo di «Ingeniero» conseguito in Venezuela dalla sig.ra Cuenca Yolanda, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato riportato all'art. 1 altro nominativo con relativi dati anagrafici (Viale Sandro n…) al posto di «Cuenca Yolanda, nata a Caracas il 12 agosto 1958, cittadina italiana»;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Cuenca Yolanda;

Decreta:

Il decreto datato 5 settembre 2008, con il quale si riconosceva il titolo di «Ingeniero», conseguito in Venezuela da Cuenca Yolanda, nata a Caracas il 12 agosto 1958, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sez. A, settore dell'informazione è modificato come segue: la frase «sig. Viale Sandro, nato a Caracas il 14 aprile 1957, cittadino italiano» è sostituita dalla frase «sig.ra Cuenca Yolanda, nata a Caracas il 12 agosto 1958, cittadina italiana».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 5 settembre 2008.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A01702

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2008.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2008. (Decreto n. 53/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, come modificato da ultimo dal regolamento CE della Commissione n. 1187/2005, il cui allegato 1 indica in 17.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 1453/2007, che fissa, per l'esercizio contabile 2008, in 151,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15072 del 6 novembre 2008 che quantifica in 8.211.291,71 euro per l'anno 2008 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA, nella nota n. 8876 del 18 giugno 2008, chiede la compensazione dell'anticipo della quota comunitaria dell'anno 2008 di 882.293,00 euro, già ricevuto dalla Commissione Europea;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 8.211.291,71 euro e il suddetto anticipo della quota comunitaria di 882.293,00 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2008 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un finanziamento di 8.211.291,71 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 882.293,00 euro, relativi all'acconto della quota comunitaria dell'anno 2008, già rimborsati dalla Commissione europea e non ancora erogati dal Fondo di rotazione;

b) per 7.328.998,71 euro con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 8.211.291,71 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 60

09A01746

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl, con sede in Milano, viale Certosa n. 130, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 6 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Bayer CropScience Srl, con sede in viale Certosa n. 130 (Milano), elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Sostanza attiva
Curital	2852	08-08-1978	Dicloran
BBS Procida	1359	16-11-1973	Rame poltiglia bordolese
Cupravit Idro WG	8487	30-03-1994	Rame idrossido
Cupravit Micro Blu	3356	07-01-1980	Rame ossicloruro
R6 Erresei R37	11674	13-05-2003	Rame, rame ossicloruro e mancozeb
R6 Erresei SB-R37	3284	28-11-1979	Rame ossicloruro e mancozeb

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01646

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario LIMESCA 5, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il decreto direttoriale in data 4 luglio 1983, con il quale il prodotto fitosanitario «Limesca 5» è stato registrato al n. 5426, a nome dell'impresa Biolchim S.p.a., con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo n. 2130;

Considerato che l'impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario LIMESCA 5, registrato con decreto direttoriale del 4 luglio 1983 al numero 5426, di cui è titolare l'impresa Biolchim S.p.a., con sede in via S. Carlo n. 2130 - Medicina (Bologna).

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego del suddetto prodotto a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01647

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede in Milano,via Pontaccio n.10, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data dell'1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede in via Pontaccio n.10, Milano, elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	numero registrazione	data registrazione	Sostanza attiva
BORDO-CRITT	3545	20-02-1980	Cimoxanil e rame solfato
AZURAM	4161	20-12-1980	Rame ossicloruro
AZURAM ULTRA IDRO	10652	29-12-2000	Rame idrossido
CUPROS-SIL IDRO DF	9223	28-04-1997	Rame idrossido
CYMO-XAN DUO	7829	15-06-1989	Cimoxa-nil e Rame idrossido
EKORAM 40 DF	9920	26-01-1999	Rame idrossido
KOCIDE 101	1389	05-10-1973	Rame idrossido
KOCIDE DF	8505	30-04-1994	Rame idrossido
RAIDER 40 DF	8856	10-06-1996	Rame idros-sido e triidros-socloruro di rame
ZETARAM 35 WG	13695	16-03-2007	Rame idrossido

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1º settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01668

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Redox, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il D.D. in data 8 gennaio 2002, con il quale il prodotto fitosanitario «Redox», è stato registrato al n. 11151, a nome dell'impresa Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l., con sede in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 64;

Considerato che l'impresa con lettera in data 6 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1º settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario REDOX, registrato con D.D. dell'8 gennaio 2002 al n. 11151, di cui è titolare l'impresa Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l., con sede in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 64.

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego del suddetto prodotto a far data dal 1º settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01703

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Green Ravenna Srl, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Green Ravenna Srl, con sede in Ravenna, via Matteotti n. 16, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1º settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Green Ravenna Srl, con sede in Ravenna, via Matteotti n. 16, elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Sostanza attiva
DUBRIS	13442	22-01-2007	Bupirimate
AXIS R 4-40	12031	27-02-2004	Cimoxanil e Rame ossicloruro
ASCALON	13415	16-01-2007	Dicloran
ROTARY MIX	12728	15-06-2005	Rotenone, piperonil butossido, Piretrina I, piretrine e piretroidi

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1º settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01704

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Flazimax 125, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE

in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il D.D. in data 2 ottobre 2006, con il quale il prodotto fitosanitario «Flazimax 125» è stato registrato al n. 12782, a nome dell'impresa Genetti Srl, con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a;

Considerato che l'impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario FLAZIMAX 125, a base della sostanza attiva fluazifop p-butile, registrato con D.D. del 2 ottobre 2006 al n. 12782, di cui è titolare l'impresa Genetti Srl, con sede in via Parini n. 4/a - Merano (Bolzano).

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego del suddetto prodotto a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01705

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede in Milano, via Gallarate n.139 elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa medesima con lettera in data 6 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede in Milano, via Gallarate n. 139, elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	n. registrazione	data decreto	sostanza attiva
ASTOR	9756	23-09-1998	Fenpropidin
ALTO RAME PEPITE	8231	23-03-1993	Rame ossicloruro e ciproconazolo
LOSTAR R	7513	22-06-1988	Rame ossicloruro e propiconazolo

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01749

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Conservor, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il decreto direttoriale in data 28 dicembre 1981 con il quale il prodotto fitosanitario «Conservor» è stato registrato al n. 4575, a nome dell'impresa Chemia S.p.A., con sede in Sant'Agostino (Ferrara), strada statale 255, km 46;

Considerato che l'impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare alla commercializzazione del prodotto stesso;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario CONSERVOR, registrato con decreto direttoriale 28 dicembre 1981 al n. 4575, a nome dell'impresa Chemia SpA, con sede in Sant'Agostino (Ferrara), strada statale 255, km 46.

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01649

DECRETO 28 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Agrimport SpA, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Agrimport SpA, con sede in Bolzano, via Piani n. 1, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 4 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Agrimport SpA, con sede in Bolzano, via Piani n. 1, elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Sostanza attiva
Ekoram DF	9222	28-04-1997	Rame idrossido
Ekoram Idro SC	11919	19-12-2003	Rame idrossido

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 28 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01645

DECRETO 28 agosto 2008.

Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva bensulfuron metile, per mancato adeguamento alle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto che ai sensi del citato regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza attiva bensulfuron metile è variato il valore dei Limiti massimi di residui (LMR) per la coltura riso;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva bensulfuron metile, elencati nel presente dispositivo al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicati;

Considerato che alcune imprese hanno presentato istanza di rinuncia alle registrazioni dei propri prodotti fitosanitari e che altre non hanno presentato alcuna documentazione a difesa dell'impiego in discussione per i propri prodotti;

Considerato che i prodotti fitosanitari di cui trattasi sono autorizzati esclusivamente per l'impiego su riso;

Ritenuto di dover revocare detti prodotti nel rispetto del sopracitato regolamento (CE) n. 396/2005;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008, sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva bensulfuron metile elencati nella seguente tabella:

	N. Reg.	Nome Prodotto	Reg.ne	Impresa
1.	011121	FITOBEN	17/12/2001	AGFORM LTD
2.	011122	FITOSOL 375	17/12/2001	AGFORM LTD
3.	012011	PROBEN	27/02/2004	AGFORM LTD
4.	011521	NETWORK	04/12/2002	AGRIM S.R.L.
5.	011480	AGRILON 60	22/10/2002	AGRIMIX S.R.L.
6.	013735	LIVAS	11/04/2007	AGRIMPORT S.P.A.
7.	010508	PADDOC	14/06/2000	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
8.	012009	BOMBER 60 WG	27/02/2004	CHEMIA S.P.A.
9.	011608	BENIL 60 DF	20/02/2003	CONAS S.R.L.
10.	011514	LIRIUS 60 DF	03/12/2002	DIACHEM S.P.A.
11.	012042	SELTRON 60 WG	26/04/2004	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
12.	011713	FENRICE DF	23/07/2003	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
13.	012077	SCARLET	30/03/2004	NUFARM ITALIA S.R.L.
14.	012370	QUING 60 DF	02/08/2005	ROCCA FRUTTA S.R.L.
15.	013710	MUANG 60 WDG	06/04/2007	SCAM S.P.A.
16.	011623	SQUARE 60 WDG	11/03/2003	SCAM S.P.A.
17.	010090	BERIL 60 DF	13/07/1999	SIMAR S.R.L.
18.	012047	HETERAN GOLD	21/07/2004	SIPCAM S.P.A.
19.	013658	FREEDOM 60 WG	16/03/2007	SIVAM S.P.A.
20.	011591	MEGAL	14/02/2003	TECOMAG S.R.L.
21.	013099	PEELER	28/08/2006	TECOMAG S.R.L.

Le imprese medesime sono tenute ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1º settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ex Ministero della salute.

Roma, 28 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01750

DECRETO 28 agosto 2008.

Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernen-

te «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto che ai sensi del citato regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza attiva metam è variata l'espressione del Limite Massimo di Residuo (LMR);

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa DECCO ITALIA S.r.l. con sede legale in Piano Tavola-Belpasso (Catania) - Bivio Aspro Z.I., elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa medesima non ha inviato la documentazione idonea a sostenere il nuovo metodo di analisi per la determinazione del residuo;

Ritenuto di dover revocare i prodotti fitosanitari in questione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa DECCO ITALIA S.r.l. con sede legale in Piano Tavola-Belpasso (Catania) - Bivio Aspro Z.I., elencati nella seguente tabella:

N. Reg.ne	Prodotto	Data Reg.ne	sostanza attiva
10614	MUGATON	06/11/2000	metam
0820	TRIMATON	21/08/1972	metam

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 28 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01751

DECRETO 29 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario CROW CHEX, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il D.D. in data 25 marzo 1975, con il quale il prodotto fitosanitario «Crow Chex» è stato registrato al n. 1695, a nome dell'impresa Venturoli Sementi Srl, con sede in Pianoro Vecchio (Bologna), via del Fiffo n. 1;

Considerato che l'impresa ha confermato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario CROW CHEX, registrato con D.D. del 25 marzo 1975 al numero 1695, di cui è titolare l'impresa Venturoli Sementi Srl, con sede in Pianoro Vecchio (Bologna), via del Fiffo n. 1.

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 29 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01747

DECRETO 29 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Liquiram, per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il D.D. in data 26 novembre 1987, con il quale il prodotto fitosanitario «Liquiram» è stato registrato al n. 7281, a nome dell'impresa Terranalisi Snc, con sede in Renazzo di Cento, via IV Novembre n. 19/1;

Considerato che l'impresa ha confermato di voler rinunciare al prodotto suindicato;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario LIQUIRAM, registrato con D.D. del 26 novembre 1987 al numero 7281, di cui è titolare l'impresa Terranalisi, con sede in Renazzo di Cento, via IV Novembre n. 19/1.

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 29 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01748

DECRETO 13 novembre 2008.

Modifica al decreto 31 luglio 2007 di «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 10, dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, concernente «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede la trasmissione mensile dei dati relativi alla distribuzione diretta di medicinali, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, da parte delle regioni all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 5, comma 1, della citata legge n. 222 del 2007, prevede che il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dallo stesso comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 31 luglio 2007 al fine di recepire le disposizioni contenute nella citata legge 29 novembre 2007, n. 222 e di consentire alle regioni e alle province autonome la reciproca confrontabilità dei dati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, è modificato così come riportato nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 novembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 196

ALLEGATO *A*

Modifica al Decreto del Ministero della Salute 31 Luglio 2007 "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto"

(Modifica dell'art. 3)

Nell'art. 3 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma 6 "La trasmissione dei dati, secondo le modalità previste dal presente decreto, consente alle Regioni e Province autonome di assolvere l'obbligo, previsto dal comma 1 dell'art. 5 della legge 222 del 2007, di trasmissione degli stessi dati anche all'Agenzia Italiana del Farmaco ed al Ministero dell'economia e delle finanze".

(Modifica del comma 2 dell'art. 4)

Il comma 2 dell'art. 4 è così sostituito "Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 222 del 2007, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono i dati della distribuzione diretta per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente. Le rettifiche o le integrazioni ai dati trasmessi possono essere effettuate al più tardi entro due mesi successivi al mese di riferimento".

(Modifica del comma 2 dell'art. 5)

Il comma 2 dell'art. 5 è così sostituito "Sono altresì autorizzate all'accesso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre Regioni e Provincie autonome".

(Modifica del comma 5 dell'art. 6)

Il comma 5 dell'art. 6 è così modificato: "Il Piano di adeguamento di cui al comma precedente dovrà garantire la trasmissione dei dati indicati per la fase 2 non oltre il 1 aprile 2008 con riferimento al primo trimestre dello stesso anno. La trasmissione dei dati indicati per la fase 3 dovrà essere avviata in tempo utile per il monitoraggio dell'anno 2010. Per gli anni 2008 e 2009, fatta salva la facoltà di ciascuna Regione e Provincia autonoma di trasmettere i dati indicati per la fase 3, è ammessa la trasmissione dei dati relativi alla fase 2. Le Regioni e Provincie autonome possono inviare aggiornamenti ai Piani di adeguamento già trasmessi."

(Modifica del comma 1 dell'art. 7)

Il comma 1 dell'art. 7 è così modificato: "Il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del finanziamento integrativo a carico dello Stato".

(Modifica all'Allegato 1 del Decreto 31 luglio 2007)

1. L'ultimo periodo della sezione "Premessa" è sostituito dal seguente "La rilevazione comprende altresì i farmaci esteri non registrati in Italia ed identificati attraverso il codice Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). I medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti «formule magistrali», disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 ed i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea

europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia, sono altresì identificati attraverso il codice Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)".

2. Il primo periodo del paragrafo "3. Le trasmissioni" è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui al punto 1 sono tenuti alla trasmissione delle informazioni indicate al precedente punto 2 secondo la tempistica prevista dal presente decreto. In particolare è previsto l'invio mensile dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento".

3. I tracciati fase 2 e fase 3 del paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni" sono sostituiti con i seguenti:

Fase 2

Dato da rilevare	Descrizione
Regione Erogante	Codice regione erogante.
Codice Azienda Sanitaria Erogante	Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL , azienda ospedaliera, IRCCS, Aziende Ospedaliero-Universitarie), costituito dall'unione tra codice regione e codice dell'azienda sanitaria.
Canale di erogazione	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.
Anno di riferimento	Indica l'anno di erogazione dei medicinali.
Mese di riferimento	Indica il mese di erogazione dei medicinali.
Tipo medicinale	Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni officinali, farmaci esteri non autorizzati in Italia, ossigeno o gas medicinali.
Codice medicinale	Codice che identifica il medicinale: ▪ codice di autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali dotati di AIC; ▪ codice ATC di massimo dettaglio disponibile, per gli altri medicinali..
Costo d'acquisto	Indica il costo sostenuto per l'acquisto dei medicinali in distribuzione diretta comprensivo di IVA.
Costo del servizio	Indica il costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta nel caso di distribuzione per conto.
Quantità	Indica il numero di pezzi (confezioni o unità posologiche) con riferimento al medicinale. Può essere indicato a partire dai dati dell'anno 2009.
Fattore di conversione	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni, va indicato il valore "1". Può essere indicato a partire dai dati dell'anno 2009.

Fase 3

Dato da rilevare	Descrizione
Regione Erogante	Codice regione erogante.
Anno di riferimento	Indica l'anno di erogazione dei medicinali.
Mese di riferimento	Indica il mese di erogazione dei medicinali.
Codice Azienda Sanitaria Erogante	Codice dell'azienda sanitaria erogante (azienda USL, azienda ospedaliera, IRCCS, Aziende Ospedaliero-Univeristarie), costituito dall'unione tra codice regione e codice dell'azienda sanitaria.
Tipo Erogatore	Codice tipo erogatore (struttura di ricovero e cura, farmacia, ecc.).
Codice Struttura Erogante	Codice della struttura erogante o dispensatrice.
Data Erogazione	Data di erogazione dei medicinali.
Tipo erogazione	Indica il tipo di erogazione diretta (alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, destinata ad assistiti cronici, dispensata in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale).
Canale di erogazione	Indica il canale di erogazione della distribuzione diretta dei medicinali: diretta in senso stretto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie ospedaliere o dei presidi territoriali, per conto se l'erogazione avviene per il tramite delle farmacie aperte al pubblico.
Tipo Contatto	Indica la tipologia di contatto (ricetta SSN o altro), utile al controllo dell'Id Contatto.
Id Contatto	In caso di tipo contatto ricetta SSN, contiene il numero di ricetta. Negli altri casi, il campo indica il numero progressivo dell'episodio di erogazione/contatto, univoco per anno di riferimento e Regione/AS.
Codice Prescrittore	Indica il codice utilizzato in ambito regionale per l'individuazione del prescrittore.
Tipo Prescrittore	Indica il ruolo del prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, medico ospedaliero, specialista ambulatoriale, guardia medica, ecc).
Data Prescrizione	Data di prescrizione.
Identificativo assistito	Codice anonimo dell'assistito.
Data di Nascita	Data di nascita dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione.
Genere	Sesso dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione.
Cittadinanza	Cittadinanza dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione
ASL Residenza	Codice della ASL che ha in carico l'assistito, costituito dall'unione tra codice regione e codice ASL.

Dato da rilevare	Descrizione
Stato estero di residenza	Codice dello stato estero che ha in carico l'assistito a cui è stata erogata la prestazione. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione di Malattia, va riportato il codice della colonna Alpha 2 della codifica ISO 3166-11.
Codice Istituzione Competente	Codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 e del regolamento 574/72. Necessario per attribuire la spesa all'istituzione estera.
Tipo di esenzione	Codice indicante il tipo di esenzione dell'assistito.
Codice esenzione	Per alcune tipologie di esenzione, codice di esenzione delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa – decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2005.
Importo quota fissa assistito	Eventuale quota fissa pagata dal cittadino per la singola prestazione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0.
Importo quota percentuale a carico assistito	Eventuale quota percentuale pagata dal cittadino per la singola prestazione. Nel caso di cittadino esente, l'importo sarà a 0.
Costo del servizio	Costo sostenuto per il servizio di distribuzione diretta, riferito alla prestazione farmaceutica.
Tipo medicinale	Codice che indica la tipologia di medicinale per distinguere: medicinali autorizzati all'immissione in commercio, preparazioni magistrali o farmaci esteri non autorizzati in Italia.
Codice medicinale	Codice che identifica il medicinale: ▪ codice di autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali dotati di AIC; ▪ codice ATC di massimo dettaglio disponibile, per gli altri medicinali..
Targatura	Numerazione progressiva del bollino della singola confezione
Costo d'acquisto	Costo di acquisto della singola confezione comprensivo di IVA.
Quantità	Indica il numero di pezzi (confezioni o unità posologiche) con riferimento al medicinale.
Fattore di conversione	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni, va indicato il valore "1".

4. Nel paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni" prima delle parole "Il Piano di adeguamento" sono inserite le seguenti: "Per la fase 3 è prevista la possibilità di omettere i dati relativi a prescrittore, contatto e assistito per le seguenti tipologie di strutture: Residenze Sanitarie Assistenziali e altre strutture residenziali e semiresidenziali, SERT e Istituti penitenziari".

09A01600

DECRETO 12 gennaio 2009.

Modificazione del decreto 2 settembre 2008 relativo all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Taifun MK».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*G.U.* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 11 settembre 2008 dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Taifun MK uguale al prodotto di riferimento denominato Gliphogan Top MK registrato al n. 8984 con D.D. in data 11 novembre 1996 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Gliphogan Top MK dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Taifun MK è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Glifosate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012 l'impresa Feinchemie Schwebda GmbH con sede in StraBbrger Str. 5 - Eschwege 37269 (Germania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante-pericoloso per l'ambiente denominato TAIFUN MK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-500 e litri 1-5-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa: Agan Chemical Manufacturer Ltd.- Ashdod 77102 (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14465.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 12 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TAIFUN MK

Composizione

Glifosate acido puro 30,4 g (=360 g/L)

(da sale isopropilamminico pari a 41 g)

Coformulanti q.b. a 100 g

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH

Straßburger Str. 5

Eschwege 37269 (Germania)

IRRITANTE

Stabilimenti di produzione:

AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd

Ashdod 77102 (Israele)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Confezioni: ml 100 – 500; Litri 1 – 5 – 20

Partita n.......

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

TAIFUN MK è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.

Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.

TAIFUN MK non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

TAIFUN MK

ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI.
TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA

ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).
* Non impiegare più di 200 - 300 l/ha . Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con TAIFUN MK, impiegare prodotti ad azione residuale.
* in tutti i casi in cui **TAIFUN MK** è impiegato in miscela con formulati la cui efficacia non è ben conosciuta effettuare prima piccole prove di saggio.

AVVERTENZE:

* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.
* agitare bene prima dell'uso sia la confezione che la miscela
* non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche.
* teme il gelo
* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila
* da non impiegare in pre raccolto

CAMPI DI IMPIEGO:

* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, olivo e vite.
* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).
* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive: ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais solo interfila, soia, bietola da zucchero, rosa, vivai e semenzali di floreali, ornamentali, forestali e di pioppo.
* Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.
* Vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

DOSI :

Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Annuali e bienni:

1 - 3 L/ha: Alopecurus sp., Avena sp., Lolium sp., Mercurialis sp., Poa sp., Riso crodo, Amni majus, Amaranthus sp., Calendula sp., Chenopodium sp., Orobanche, Portulaca sp., Raphanus sp., Senecio sp., Sinapis sp., Stellaria sp., Veronica sp.

Perenni:

3,5 - 4,5 L/ha: Agropyron repens, Cerex sp., Euphorbia sp., Glyceria sp., Hipericum sp., Leersia oryzoidea, Phalaris sp., Rumex sp., Sonchus sp., Sorghum halepense

5 - 6 L/ha: Alisma sp., Asfodelus sp., Butomus sp., Cyperus sp., Ferula sp., Juncus sp., Nardus sp., Scirpus sp., Sparganium sp., Tussilago sp.

7 - 9 L/ha: Agrosstis sp., Alium sp., Artemisia sp., Arundo sp., Cynodon sp., Eracleum sp., Glechoma sp., Oxalis sp., Paspalum sp., Phragmines sp., Pteridium sp., Ranunculus sp., Rubus sp., Tipha sp., Urtica sp.

10 L/ha: Aristolochia sp., Clematis sp., Convolvolus sp., Rubia peregrina.

Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

EDSET08

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ED NOV06

TAIFUN MK

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
- Glifosate acido puro 30,4 g (= 360 g/L)
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)
- Coformulanti qb a 100

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / Schede informative in materia di sicurezza.

FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Straßburger Str. 5- Eschwege 37269 - Germania

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURER Ltd
Ashdod 77102 (Israele)

Confezioni: ml 100 Partita n............

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

09A01596

DECRETO 15 gennaio 2009.

Modificazione del decreto 2 settembre 2008 relativo all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Salvador Star».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale del 2 settembre 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008, pag. 42) col quale è stato registrato con n. 14442/IP il prodotto fitosanitario denominato SALVADOR STAR, a nome dell'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in via Ravenna, 1114 - Gaibana (Ferrara);

Visto il decreto dirigenziale del 28 agosto 2008 col quale è stato adeguata, in base al regolamento 396/2005, l'etichetta del prodotto di riferimento Proplant, registrato col n. 9306;

Accertato che le etichette pubblicate in allegato ai due rispettivi decreti dirigenziali sono difformi nella parte riguardante le colture permesse ed gli intervalli di sicurezza.

Ritenuto di dover sostituire l'etichetta allegata al decreto dirigenziale del 2 settembre 2008.

Decreta:

È rettificata l'etichetta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 217 del 16 settembre 2008, pag. 42, relativamente al prodotto SALVADOR STAR registrato col n. 14442/IP, a nome dell'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in via Ravenna, 1114 - Gaibana (Ferrara).

L'etichetta corretta viene pubblicata come allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

SALVADOR STAR

(Concentrato solubile)

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE ORTICOLE, VIVAI ED IMPIANTI DI MELO, PERO, AGRUMI E PIANTE FORESTALI, COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF E PRATI ORNAMENTALI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
PROPAMOCARB CLORIDRATO puro g 66,7 (=722 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione e produttore:
AGRIPHAR S.A. – Rue de Renory, 26/1. B-4102 Ougrée Belgique (Belgio)

Numero di registrazione: 4508-00

Importato dalla Germania da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE) - Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – 8020 Graz (Austria)
Stefes GmbH – Lübeck (Germania)

Officine di rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Partita n. Registrazione n. 14442 / I.P. del 02/09/2008

Contenuto Netto: ml 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; Litri 1 – 5 – 10 – 20 – 25

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: - Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico; se possibile, mostrargli l'etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Il Propamocarb è un carbammato che non presenta una evidente inibizione della colinesterasi. Consigli terapeutici: Nei casi di intossicazione è sufficiente dare al paziente una sospensione acquosa di carbone attivato; praticare eventualmente una lavanda gastrica. Nei casi di maggiore gravità somministrare atropina soltanto per iniezione, facendo attenzione a non eccedere con le dosi, specialmente nei bambini. Sono inoltre possibili altri trattamenti di supporto da stabilire in base ai sintomi.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SALVADOR STAR è un fungicida sistemico attivo nei confronti di numerosi Ficomiceti appartenenti ai generi Pythium, Phytophtora, Peronospora, Pseudoperonospora, Aphanomices, Bremia, che attaccano le colture alle radici, al colletto ed alla parte aerea. Il prodotto è assorbito prevalentemente dalle radici e poi traslocato nell'apparato fogliare, assicurando in tal modo una completa protezione delle piante. E' caratterizzato, oltre che da una protezione di lunga durata, da una elevata selettività sulle colture. Il prodotto si impiega nella concia dei semi, dei bulbi e delle talee, nella disinfezione dei terricciati e dei letti di semina, nei trattamenti al terreno in pre e post-trapianto della coltura e nei trattamenti fogliari. I migliori risultati si ottengono con gli interventi preventivi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
SALVADOR STAR è indicato per la difesa delle seguenti colture: **pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, lattuga, cicoria, indivia, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, sedano, prezzemolo, basilico, cavoli, carota, rapa, aglio, cipolla, porro, tabacco, fragola, colture floreali ed ornamentali** contro Pythium sp., Phytophtora sp. Aphanomices sp., Peronospora, Pseudoperonospora, Bremia. Inoltre il prodotto può essere impiegato per la difesa delle piante di: **melo, pero, agrumi,** e delle **piante forestali**, sia in vivaio che nei primi anni dopo la messa a dimora in campo, contro Pythium sp., Phytophtora cactorum, P. citrophtora, P. parasitica e P. cinnamoni.

CONCIA DEI SEMI: 1-4 ml/kg di seme, per semi di piccole dimensioni (es. tabacco, frumento); 10-40 ml/kg di seme, per semi leggeri e dotati di elevata superficie (es. girasole).
PREPARAZIONE DEI TERRICCIATI: 300 ml/m^3 di superficie in 4-5 litri di acqua.
TRATTAMENTI AI SEMENZAI: 8-12 ml/mq di superficie in 4-5 litri di acqua (ripetere il trattamento 5 giorni prima del trapianto in 6-8 l/mq di acqua).
TRATTAMENTI AL TERRENO IN PRE-TRAPIANTO: 8-12 ml/mq in 3-5 litri d'acqua.
TRATTAMENTI IN POST-TRAPIANTO: 100-200 ml/pianta di una soluzione allo 0,2% (200 ml/hl); ripetere il trattamento ogni 10-15 giorni (3-4 trattamenti).
TRATTAMENTI FOGLIARI: 1,5 - 2,5 l/ha in 10-15 hl di acqua per ettaro, effettuando un massimo di 3 trattamenti a stagione.

INDICAZIONI SPECIFICHE
GAROFANO E GERBERA: contro Pythium e Phytophtora. Trattamenti iniziali: 12-15 ml/mq di SALVADOR STAR in 2-4 litri di acqua due giorni prima dell'impianto, su terreno in tempera, ed incorporare uniformemente.
Trattamenti successivi: 200 ml/hl per via fogliare bagnando abbondantemente (400-500 litri di soluzione ogni 1000 mq). Si consiglia di effettuare i primi due trattamenti a distanza di 8-10 giorni e proseguire con interventi ogni 15-25 giorni.
BULBOSE: contro Pythium ultimum e Phytophtora. Immergere i bulbi per 20-30 minuti in una soluzione di 300 ml/hl di acqua. Trattare quindi il terreno prima della messa a dimora con 10-12 ml/mq in 2-4 litri di acqua ed incorporare a 10-12 cm di profondità.
VIVAI DI PIANTE FORESTALI: contro Phytophtora cactorum, Phytophtora cinnamoni e Pythium. Trattare il substrato colturale con 300 ml/m^3 di SALVADOR STAR in 8-10 litri di acqua; intervenire all'emergenza ogni 15-18 giorni con 4-5 l/mq di una soluzione allo 0,2% di SALVADOR STAR.

CAMPI DA GOLF, PRATI ORNAMENTALI: contro Pythium aphanidermatum ed eventuali altre specie, impiegare 1-1,5 ml/m^2 di SALVADOR STAR utilizzando almeno 100-200 litri di soluzione per 1000 m^2. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo della malattia (caldo, umido, con umidità relativa superiore al 70-80%) ripetendo i trattamenti, soprattutto nel periodo critico, ogni 2 settimane. Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate; mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario.

Avvertenza: I semi trattati o residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e/o del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Avvertenze agronomiche: Per controllare, oltre ai Ficomiceti anche altri parassiti fungini (Fusarium, Verticillium, Botrytis, Rhizoctonia, Thielaviopsis, Puccina) è necessario aggiungere al SALVADOR STAR un fungicida specifico autorizzato per tali impieghi.

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con in formulati a base di Benomil, Tiofanate Metile, Carbendazim, TMTD, Captano, Folpet e Mancozeb.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELONE E COCOMERO; 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE ALTRE COLTURE

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

09A01669

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlasceanu Milena Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vlasceanu Milena Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Valcea (Romania) in data 1998 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Valcea (Romania) in data 1998 dalla sig.ra Vlasceanu Milena Daniela, nata a Curtea de Arges (Romania) il giorno 25 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vlasceanu Milena Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A01595

DECRETO 26 gennaio 2009.

Ricostituzione della commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 30637, in data 25 novembre 1972, con cui è stata costituita per la provincia di Padova la commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto il decreto del direttore dell'UPLMO di Padova, n. 3/96 del 7 marzo 1996, con cui è stata stabilita la durata quadriennale della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 sull'unificazione degli uffici periferici del MLPS e sull'istituzione delle Direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto del Direttore della DPL di Padova n. 24/04 del 5 novembre 2004 con cui è stata ricostituita la predetta commissione per la durata di un ulteriore quadriennio, con scadenza al 4 novembre 2008;

Ritenuto di dover rinnovare la commissione succitata;

Valutata la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali sulla base dei seguenti criteri preventivamente stabiliti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle parti componenti la commissione;

Individuate le seguenti organizzazioni più rappresentative del settore della provincia di Padova:

a) datoriali: Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana agricoltori;

b) dei lavoratori: FLAI-CGIL, FAI -CISL, UILA;

Viste le designazioni effettuate da tali organizzazioni più rappresentative, così;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'INPS di Padova la Commissione per l'integrazione dei salari in favore degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Padova, di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, così composta:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Padova - Presidente, il quale sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore dell'ufficio stesso o da altro funzionario appositamente delegato;

dott.ssa Marina Montedoro - membro effettivo; funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

dott. Gianluca Fragolent - membro supplente funzionario designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

direttore della sede di Padova dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - membro effettivo - il quale sarà sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice direttore dell'Istituto stesso o da altro funzionario appositamente delegato.

Membri effettivi rappresentanti dei datori di lavoro:

sig. ra Marina Menardo - Coldiretti;

rag. Andrea Cogo - UPA Confagricoltura;

sig. Maurizio Antonini - CIA Confederazione italiana agricoltori.

Membri supplenti rappresentanti dei datori di lavoro:

sig.ra Giuliana Piovan - Coldiretti;

rag. Paolo Zerbetto - UPA Confagricoltura;

sig. Claudio D'Ascanio - CIA Confederazione italiana agricoltori.

Membri effettivi rappresentanti dei lavoratori:

sig. Erminio Gomiero - FAI CISL;

sig. Nicola Storti - UILA;

sig. Delfino Bergamin - FLAI CGIL.

Membri supplenti rappresentanti dei lavoratori:

sig. Marino Menandro - FAI CISL;

sig. Gianni Berdin - UILA;

sig. Andrea Gambillara - FLAI CGIL.

La commissione, composta come sopra dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al TAR del Veneto sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 26 gennaio 2009

Il direttore provinciale: DRAGO

09A01664

DECRETO 29 gennaio 2009.

Prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Marangoni Tyre S.p.a. (Decreto n. 6).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile

2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.a., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 12 maggio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo al differimento al 14 settembre 2008 del termine di scadenza del trattamento di C.I.G.S., in deroga, previsto dal precedente accordo siglato in data 18 gennaio 2008;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo del 18 gennaio 2008, per un numero massimo di n. 88 (ottantotto) lavoratori in forza presso la Marangoni Tyre S.p.a., con decorrenza dal 15 gennaio 2008 e fino al 14 maggio 2008;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito a tale differimento dalla regione Lazio;

Considerato il D.D.R. n. 63, del 31 ottobre 2008, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 15 gennaio al 14 maggio 2008, in favore di un numero massimo di 88 (ottantotto) lavoratori della Marangoni Tyre S.p.a., in forza all'unità aziendale di Anagni (Frosinone), via Anticolana n. 32;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-l»*)*, pervenuta in data 1° luglio 2008, per il periodo dal 15 maggio al 14 settembre 2008, in favore di un numero massimo mensile corrispondente a 88 (ottantotto) unità lavorative, sospese dal lavoro a zero ore, con rotazione, occupate presso l'unità aziendale ubicata in Anagni (Frosinone), via Anticolana n. 32, con anticipo del predetto trattamento da parte della società;

Considerata l'ulteriore documentazione prodotta in data 26 gennaio 2009, recante, in particolare, l'elenco dettagliato dei lavoratori interessati dalle sospensioni mensili;

Considerato che la Marangoni Tyre S.p.a. è stata sottoposta alle verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva — pervenuta in data 24 ottobre 2008 dalla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone — non sono emersi motivi ostativi alla concessione del primo trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 12 maggio 2008, in favore del personale della Marangoni Tyre S.p.a., con sede legale e unità aziendale interessata ubicata in Anagni (Frosinone), via Anticolana n. 32, per un numero massimo mensile corrispondente a 88 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 15 maggio al 14 settembre 2008, elencati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con anticipo del predetto trattamento da parte della società.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 88 (ottantotto) lavoratori — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore generale: BUONOMO

09A01756

DECRETO 30 gennaio 2009.

Terza proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Mona Lisa Couture S.a.s. (Decreto n. 10).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521 , che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della sanità privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.a., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 5 giugno 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo di 6 (sei) lavoratori della Mona Lisa Couture S.a.s., per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Considerato il d.D.R. n. 30 del 28 febbraio 2008, con il quale è stata disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, in favore di un numero massimo di 4 (quattro) lavoratori, in forza alla predetta società, sospesi dal lavoro a zero ore;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-l», datata 15 luglio 2008 e pervenuta in data 6 agosto 2008, per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di un numero massimo mensile di 6 (sei) lavoratori, sospesi dal lavoro ad orario ridotto, senza rotazione, occupati presso l'unità aziendale ubicata in Sora (Frosinone), via Vado Pescina n. 2;

Tenuto conto della nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, protocollo numero 14/0015856 del 25 novembre 2008;

Vista la documentazione prodotta dalla Società in data 27 gennaio 2009 e, in particolare, l'elenco di 4 lavoratori interessati alle sospensioni;

Considerata tale documentazione integrativa e modificativa della citata istanza del 15 luglio 2008, in particolare sotto il profilo del numero dei lavoratori interessati, delle unità di personale da sospendere e del meccanismo della rotazione;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la terza proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito, negli aspetti generali, nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 15 giugno 2008, in favore del personale della Mona Lisa Couture S.a.s., con sede legale e unità aziendale interessata ubicata in Sora (Frosinone), via Vado Pescina n. 2, per un numero massimo mensile di 3 lavoratori, sospesi dal lavoro ad orario ridotto, con rotazione, per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'elenco allegato, composto da quattro nominativi, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società medesima.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La Società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo mensile di tre lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.a. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La Società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore regionale: BUONOMO

09A01754

DECRETO 30 gennaio 2009.

Incremento delle risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007, per la regione Campania. (Decreto n. 44989).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 521, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto l'accordo stipulato in sede ministeriale in data 5 marzo 2008, con il quale sono stati destinati 44,5 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Campania;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art.1, del decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con cui sono stati attribuiti alla regione Campania 44,5 milioni di euro;

Visto l'*Addendum* del 4 novembre 2008, stipulato tra il Sottosegretario al lavoro *pro tempore* e l'assessore al lavoro, istruzione e formazione della regione Campania *pro tempore*, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie già destinate alla regione Campania nella misura di 44,5 milioni di euro, di ulteriori 8,5 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nell'Addendum del 4 novembre 2008 di cui in premessa, le risorse finanziarie, già destinate dall'art. 1, del decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 alla regione Campania, per la concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, sono incrementate di 8,5 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento.

Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad euro 8.500.000,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le Regioni ed Italia Lavoro, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A01707

DECRETO 30 gennaio 2009.

Incremento delle risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007, per la regione Umbria. (Decreto n. 44988).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 521, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto l'accordo stipulato in sede ministeriale in data 18 marzo 2008, con il quale sono stati destinati 2 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Umbria;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art. 1, del decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con cui sono stati attribuiti alla regione Umbria 2 milioni di euro;

Visto l'*Addendum* del 12 novembre 2008, stipulato tra il Sottosegretario al lavoro *pro tempore* e l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione Umbria *pro tempore*, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie già destinate alla regione Umbria nella misura di 2 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nell'*addendum* del 12 novembre 2008 di cui in premessa, le risorse finanziarie, già destinate dall'art. 1, del decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 alla regione Umbria, per la concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, sono incrementate di 3 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento.

Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad euro 3.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le Regioni ed Italia Lavoro, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A01708

DECRETO 30 gennaio 2009.

Incremento delle risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244/2007, per la regione Toscana. (Decreto n. 44987).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 521, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto l'accordo stipulato in sede ministeriale in data 5 marzo 2008, con il quale sono stati destinati 11,5 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Toscana;

Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con il quale sono state attribuite alle Regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art.1, del decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, con cui sono stati attribuiti alla regione Toscana 11,5 milioni di euro;

Visto l'*Addendum* del 20 novembre 2008, stipulato tra il Sottosegretario al lavoro *pro tempore* e l'assessore all'istruzione, formazione e lavoro della regione Toscana *pro tempore*, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie già destinate alla regione Toscana nella misura di 11,5 milioni di euro, di ulteriori 2 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo quanto concordato nell'*Addendum* del 20 novembre 2008 di cui in premessa, le risorse finanziarie, già destinate dall'art. 1, del decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 alla regione Toscana, per la concessione o la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, sono incrementate di 3 milioni di euro da destinare alla risoluzione delle problematiche occupazionali nonché dello stato di crisi dell'area di riferimento.

Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad euro 2.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le Regioni ed Italia Lavoro, sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A01709

DECRETO 5 febbraio 2009.

Nomina del componente effettivo, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Avellino in seno alla CISOA di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 2 del 19 aprile 2007, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, la commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato per il quadriennio 2007-2011, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la lettera del 3 febbraio 2009 con la quale il dott. Antonio Anchinico, designato dalla Unione provinciale degli agricoltori di Avellino, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla CISOA;

Vista la nota del 3 febbraio 2009 con la quale la Unione agricoltori Avellino ha designato, in sostituzione del dott. Antonio Anchinico, dimissionario, il dott. Enrico Palma, nato ad Avellino l'8 1971 ed ivi residente alla via S. Maria delle Grazie, 26;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Enrico Palma, come sopra identificato, è nominato componente effettivo, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Avellino in seno alla CISOA di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 5 febbraio 2009

Il direttore provinciale: BIONDI

09A01661

DECRETO 5 febbraio 2009.

Nomina di un componente, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Avellino presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste la circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 17 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 2006-2010, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la lettera del 3 febbraio 2009 con la quale il dott. Antonio Anchinico, designato dalla Unione agricoltori Avellino, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino;

Vista la nota del 3 febbraio 2009 con la quale la Unione agricoltori Avellino ha designato, in sostituzione del dott. Anchinico Antonio, dimissionario, il dott. Enrico Palma, nato ad Avellino l'8 dicembre 1971 ed ivi residente alla via S. Maria delle Grazie, 26;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Enrico Palma, come sopra identificato, è nominato componente, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Avellino in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 5 febbraio 2009

Il direttore provinciale: BIONDI

09A01662

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2009.

Modifica del decreto 27 novembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vsto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Vastedda della Valle del Belice»;

Vista la nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 854, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 854;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 27 novembre 2007 alla denominazione «Vastedda della Valle del Belice», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 22 gennaio 2009, numero di protocollo 854 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01597

DECRETO 9 febbraio 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 12 gennaio 2009 dal laboratorio «Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre», ubicato in Rizziconi (Reggio Calabria), via Pitagora n. 4, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Centro analisi Biochimiche Sas del Dr. Carmine Ventre», ubicato in Rizziconi (Reggio Calabria), via Pitagora n. 4, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Carmine Ventre.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Alcoli alifatici	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. CE 796/2002
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg CE 702/2007
Eritrodiolo e Uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di Perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII+ Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998

09A01691

DECRETO 9 febbraio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Visto il regolamento (CE) n. 102 della Commissione del 4 febbraio 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Vista la nota protocollo n. 1143 del 28 gennaio 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2009, con la quale il Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b, sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», secondo le modifiche richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b e trasmesso con nota n. 1143 del 28 gennaio 2009 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01692

DECRETO 9 febbraio 2009.

Modifica del decreto 11 luglio 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Provolone del Monaco» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazioni di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Provolone del Monaco»;

Vista la nota del 28 gennaio 2009, numero di protocollo 1153, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 28 gennaio 2009, numero di protocollo 1153.

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 luglio 2005 alla denominazione «Provolone del Monaco», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 28 gennaio 2009, numero di protocollo 1153 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01695

DECRETO 10 febbraio 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico» autorizzato con decreto 6 aprile 2007, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 gennaio 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 762/2002 + Reg. CE 640/2008

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01753

DECRETO 10 febbraio 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico» autorizzato con decreto 6 aprile 2007, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 21 gennaio 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *e)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale — CCIAA di Savona — Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidita totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidita volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/1990 allegato 22
Calcio	Reg CEE 2676/1990 allegato 29
Estratto secco totale e netto	Reg CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Litio	DM 12/03/1986 SOGU n. 161 14/07/1986 Met. XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 2
Prova preliminare di fermentescibilità	MI_13/06 rev. 1 2006
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4-bis
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2.1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01755

DECRETO 17 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, con sede in Broni (Pavia) - piazza Vittorio Veneto n. 24, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione;

Vista la nota presentata in data 5 dicembre 2008 con la quale, ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 4 dicembre 2001 e 15 ottobre 2002, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, con sede in Broni (Pavia), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini DOC «Oltrepò Pavese», conferiti rispettivamente con i decreti ministeriali 4 dicembre 2001 e 15 ottobre 2002 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A01881

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 febbraio 2009.

Modificazioni al decreto 4 dicembre 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 60/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 18 aprile 2007, ed in particolare per il progetto n. 2020 presentato dal CRS4 - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, Shar.Dna S.p.a., Neuroscienze PharmaNess S.c. a r.l. e dall'ENEA - Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1921 del 4 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 9536 presentato dal CRS4 - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna, Shar.Dna S.p.a., Neuroscienze PharmaNess S.c.a r.l. e dall'ENEA - Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, subordinando la stipula del contratto alle seguenti condizioni:

per CRS4 al versamento di un aumento di capitale sociale col vincolo di mantenimento in patrimonio netto almeno fino al termine del progetto, per un importo non inferiore a k€ 3.081,3 effettuato successivamente al 1° gennaio 2005;

per Shar.DNA SpA al versamento in conto futuro aumento di capitale sociale col vincolo del mantenimento in patrimonio netto almeno fino al termine del progetto, di un importo non inferiore a k€ 428,4 effettuato successivamente al 1° gennaio 2005;

Vista la nota in data 22 gennaio 2009, con la quale l'istituto Unicredit Mediocredito Centrale S.p.a. ha comunicato la chiusura del progetto, ritenendo che le condizioni che subordinano la stipula del contratto di finanziamento, possono essere annullate;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1921 del 4 dicembre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2020 CRS4 - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna - Cagliari; Shar.Dna S.p.a. - Cagliari; Neuroscienze Pharmaness S.c. a r.l. - Pula (Cagliari); ENEA - Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Roma, «Metodologie computazionali ibride per l'analisi statistica del flusso genico in grandi dataset». Rispetto a quanto decretato in data: 4 dicembre 2007. Annullamento delle condizioni poste, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, nel decreto dirigenziale n. 1921 del 4 dicembre 2007, relativamente ai proponenti CRS4 - Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna e Shar.Dna S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A01706

DECRETO 6 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Tatiana Valeria Ingaramo, delle qualifiche professionali acquisite all'estero, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI
DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Tatiana Valeria Ingaramo;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale argentino «Profesora de Castellano, Literatura y Latín»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del gia più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma di Scuola Terziaria Argentina Profesora de Castellano, Literatura y Latín», rilasciato il 20 agosto 2002 da «Istituto de Eseñanza Superior de Paranà - Universidad Autonoma de Entre Rios» (República Argentina), posseduto dalla prof.ssa Tatiana Valeria Ingaramo di cittadinanza italiana, nata a Santa Fe (Argentina) il 24 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera (spagnolo);

46/A - Lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A01693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Adeguamento del compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club d'Italia

Con decreto interministeriale 18 novembre 2008 il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto ad adeguare i compensi spettanti ai componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club d'Italia così come deliberato dall'assemblea del 23 ottobre 2007.

Tali compensi decorreranno, per i revisori nominati su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 1° gennaio 2007, tenuto conto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 286, e per i restanti revisori dalla data del provvedimento di nomina del 27 giugno 2007.

09A01663

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita di San Giovanni Battista, in Villanova d'Albenga

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Villanova d'Albenga (Savona).

09A01688

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto Secolare Sacerdotale Apostolici Sodales, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto Secolare Sacerdotale Apostolici Sodales, con sede in Roma.

09A01689

Approvazione del trasferimento della sede della Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane, in Bergamo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene approvato il trasferimento della sede della Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane da Bergamo a Milano.

09A01690

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati con procedura d'importazione parallela

Elenco dei prodotti fitosanitari registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 con procedura d'importazione parallela ed elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati con procedura d'importazione parallela che hanno subito rettifica nel II semestre 2008, pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 19, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

ALLEGATO

II semestre 2008 – ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI CON PROCEDURA D'IMPORTAZIONE PARALLELA.

Prodotto di riferimento		**Prodotto importato**				
Nome prodotto (ditta titolare)	n°di registrazione (data di reg.ne) [scadenza]	Paese membro di provenienza Nome prodotto (ditta titolare)	n°di registrazione (data di reg.ne) [scadenza]	Estremi del decreto di autorizzazione all'importazione responsabile dell'importazione	Nome del prodotto reg.ne n° taglie	A) Officina di riconfezionamento/rietichettatura B) Officina di sola rietichettatura C) Eventuale distributore
TEPPEKI (ISK Biosciences Europe SA)	12225 (18/10/2007) [18/10/2010]	ROMANIA TEPPEKI (ISK Biosciences Europe SA)	2263	DD 10/12/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**TEPPEKI** **14500/IP** **500 g**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
SPORTAK 45 EW (BASF Italia Srl)	9693 (16/07/1998) [31/12/2010]	GERMANIA SPORTAK 45 EW (BASF SE)	5494-00	DD 09/12/2008 Rocca Frutta Srl, Gaibana (FE)	**GLADIO** **14499/IP** **200, 250, 500 ml 1, 5, 10, 20, 25 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) A) Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo) A) Stefes GmbH, Lübeck (Germania) B) Althaller Italia Srl, S. Colombano al Lambro (MI) B) IRCA Service SpA, Fornovo S. Giovanni (BG)
TEPPEKI (ISK Biosciences Europe SA)	12225 (18/10/2007) [18/10/2010]	ROMANIA TEPPEKI (ISK Biosciences Europe SA)	2263	DD 10/12/2008 Verde Bio Srl – Montebelluna (TV)	**VERDE-TEPPEKI** **14497/IP** **0.5, 1 Kg**	B) BV Industrie-en Handelsonderneming SIMONIS, Doetinchen (Paesi Bassi) B) Chemia SpA, Dosso (FE)

AMISTAR (Syngenta Crop Protection SpA)	10118 (30/07/1999)	FRANCIA	AMISTAR (Syngenta agro SAS)	9600093	DD 6/11/2008 Verde Bio Srl – Montebelluna (TV)	**VERDE-AMISTAR** **14371/IP** **1, 5 ℓ**	B) BV Industrie-en Handelsonderneming SIMONIS, Doetinchen (Paesi Bassi) B) Chemia SpA, Dosso (FE)
DECIS (Bayer CropScience Srl)	4426 (29/07/1981)	GERMANIA	DECIS Flüssig (Bayer CropScience)	2973-00	DD 21/10/2008 Rocca Frutta Srl, Gaibana (FE)	**DELTA 25 EC** **14448/IP** **250, 500 ml** **1, 5, 10 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) A) Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo) A) Stefes GmbH, Hamburg (Germania) B) Althaller Italia Srl, S. Colombano al Lambro (MI)
DECIS (Bayer CropScience Srl)	4426 (29/07/1981)	GERMANIA	DECIS Flüssig (Bayer CropScience)	2973-00	DD 21/10/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**DELMET 25 EC** **14449/IP** **10, 25, 50, 100 ml** **1, 5 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) A) Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
VERTIMEC EC (Syngenta Crop Protection SpA)	8795 (06/03/1996)	GERMANIA	VERTIMEC (Syngenta Agro GmbH)	3704-00	DD 15/10/2008 Verde Bio Srl – Montebelluna (TV)	**VERDE-VERTIMEC** **14417/IP** **0.25, 1, 5 ℓ**	B) BV Industrie-en Handelsonderneming SIMONIS, Doetinchen (Paesi Bassi) B) Chemia SpA, Dosso (FE)
OPINION (Makhteshim Chemical Works Ltd)	9038 (23/12/1996) [30/06/2009]	GERMANIA	ACHAT (Makhteshim-Agan)	4385-00	DD 12/09/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**PROPICON 250** **14444/IP** **1, 5 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) A) Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)

EXPRESS 50 SX (Du Pont de Nemours Italiana Srl)	13833 (29/05/2007) [28/02/2011]	AUSTRIA		DD 05/09/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**EXPRESS SX** **14443/IP** **20, 100 g**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
		EXPRESS SX (Du Pont de Nemours - Francia)	2914/0			
VERTIMEC EC (Syngenta Crop Protection SpA)	8795 (06/03/1996)	GERMANIA		DD 28/08/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**VERTIMEC** **14416/IP** **0.25, 1 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
		VERTIMEC (Syngenta Agro GmbH)	3704-00			
PROPLANT (Agriphar SA)	9306 (28/08/1997) [31/12/2010]	GERMANIA		DD 2/09/2008 e DD 15/01/2009 Rocca Frutta Srl, Gaibana (FE)	**SALVADOR STAR** **14442/IP** **25, 50, 100, 200, 250, 500 ml** **1, 5, 10, 20, 25 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) A) Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo) A) Stefes GmbH, Hamburg (Germania) B) Althaller Italia Srl, S. Colombano al Lambro (MI) B) IRCA Service SpA, Fornovo S. Giovanni (BG)
		PROPLANT (Agriphar SA)	4508-00			
TUAREG (BASF Italia SpA)	12010 (26/04/2004) [30/06/2013]	UNGHERIA		DD 2/09/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**PULSAR 40 SL** **14418/IP** **1, 5 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
		PULSAR 40 SL (BASF - Germania)	46424/2004			

ISOMATE C Plus (CBC Europe Ltd)	11551 (20/01/2003)	FRANCIA		DD 21/08/2008	**LENA MATE C**	B) S.A. Daussant – Groupe Lapierre ZAC de Chalançon, Védene (Francia)
		ISOMATE C (SUMI Agro France SAS)	9900123	Lena Srl, Lainate (MI)	**14351/IP** **400 diffusori**	
AMISTAR (Syngenta Crop Protection SpA)	10118 (30/07/1999)	FRANCIA		DD 22/07/2008	**AMISTAR**	A) Menora GmbH, Graz (Austria)
		AMISTAR (Syngenta agro SAS)	9600093	Genetti GmbH – Merano (BZ)	**14370/IP** **1, 5 ℓ**	B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI CON PROCEDURA D'IMPORTAZIONE PARALLELA
CHE HANNO SUBITO RETTIFICA NEL II SEMESTRE 2008

Prodotto di riferimento		**Prodotto importato**				
Nome prodotto (ditta titolare)	n°di registrazione (data di reg.ne) [scadenza]	Paese membro di provenienza		Estremi del decreto di autorizzazione all'importazione responsabile dell'importazione	Nome del prodotto reg.ne n° taglie	A) Officina di riconfezionamento/rietichettatura B) Officina di sola rietichettatura C) Eventuale distributore
		Nome prodotto (ditta titolare)	n°di registrazione (data di reg.ne) [scadenza]			
TILT 25 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	5755 (27/01/1984)	GERMANIA (DE)		DD 13/05/2008 e DD 23/12/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**TILT 250 EC** **14251/IP** **0.250, 1, 5 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE)
		TILT 250 (Syngenta Agro GmbH)	3315-00			
TILT 25 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	5755 (27/01/1984)	GERMANIA (DE)		DD 13/05/2008 e DD 23/12/2008 Terranalisi Srl, Cento (FE)	**TILT 250 EC** **14252/IP** **1 ℓ**	B) Terranalisi, Cento (FE)
		TILT 250 (Syngenta Agro GmbH)	3315-00			

09A01674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Amyco Shampoo»

Provvedimento n. 19 del 22 gennaio 2009

Medicinale veterinario AMYCO SHAMPOO.

Confezione: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102319011.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB, n. 42 a2 - introduzione periodo validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario che è di 3 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tiamvet 125 mg/ml»

Provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMVET 125 mg/ml soluzione orale nelle confezioni:

barattolo da 500 ml - A.I.C. n. 103844015;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103844027;

bottiglia da 2 litri - A.I.C. n. 103844039;

bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103844041.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0166/001/1B/001.

Oggetto: Variazione tipo IB: aggiunta di un sito rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio lotti, in aggiunta a quello attualmente autorizzato, precisamente: Ceva Vetem S.p.A. (Chemical and Physical controls), via Leopardi n. 2/c - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A01686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vitatox»

Estratto provvedimento n. 21 del 22 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VITATOX soluzione iniettabile nelle confezioni:

- flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101799017;
- flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101799029;
- flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101799031.

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a ventotto giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

- periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;
- periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vetamplius Suini»

Provvedimento n. 22 del 26 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario VETAMPLIUS SUINI polvere per soluzione orale:

barattolo da 1340 g - A.I.C. n. 102318019;

barattolo da 5340 g - A.I.C. n. 102318021.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 3 mesi.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Neodiaristin»

Provvedimento n. 23 del 26 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario NEODIARISTIN polvere uso orale, nelle confezioni:

2 buste da 28 g - A.I.C. n. 101719033;

3 buste da 28 g - A.I.C. n. 101719019;

1 sacchetto da 280 g - A.I.C. n. 101719021.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica:

a) del periodo di validità del prodotto finito

dopo la prima apertura

dopo diluizione o ricostituzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 30 giorni e dopo diluizione in acqua di bevanda pari a 12 ore.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni;

periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Spiramicina 20% Liquida Nuova ICC».

Provvedimento n. 24 del 26 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario SPIRAMICINA 20% LIQUIDA Nuova ICC nelle confezioni:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102434014;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102434026.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via W. Tobagi n. 7/b - codice fiscale n. 01396760595.

Variazione tipo IA: aggiunta sito produttivo responsabile rilascio lotti.

È autorizzata la Variazione Tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio lotti (incluso il controllo), oltre a quello attualmente autorizzato, e precisamente: Ditta Filozoo S.r.l. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28-30.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01683

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 39 del 16 giugno 2008, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Kefamax" 250 e 500».

Nel comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 39 del 16 giugno 2008, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Kefamax" 250 e 500» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 265 del 12 dicembre 2008, pag. 54:

laddove è scritto:

titolare: Orion Corporation , P.O. Box 65, FI-02101 Espoo - Finlandia;

produttore: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo - Finlandia;

responsabile rilascio lotti: Sandoz GmbH nello stabilimento sito in Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl (Austria);

leggasi:

titolare: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo - Finlandia;

produttore e responsabile rilascio lotti: Orion Corporation, P.O. Box 65, FI-02101 Espoo - Finlandia;

produttore: Sandoz GmbH nello stabilimento sito in Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl (Austria).

09A01846

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44626 del 15 dicembre 2008 in favore del Calzaturificio Angela, Società in nome collettivo, con sede in: Barletta (Bari), unità di: Barletta (Bari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dall'8 novembre 2007 al 7 novembre 2008 già concesso con decreto n. 42895 del 7 marzo 2008 è esteso in favore di un altro lavoratore.

Con il decreto n. 44627 del 15 dicembre 2008 in favore della Tecnosuole S.r.l., con sede in: Castrano (Lecce), unità di: Castrano (Lecce), il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 gennaio 2009 già concesso con decreto n. 43786 del 1° luglio 2008 è esteso in favore di altri quarantacinque lavoratori.

Con il decreto n. 44628 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Aprilia Logistic Park S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Aprilia (Latina), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 17 settembre 2007 al

16 marzo 2008, nonché approvato il relativo programma dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2008.

Con il decreto n. 44629 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della La Meteora S.r.l., con sede in: Matera, unità di: Matera, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 ottobre 2008 al 20 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 ottobre 2008 al 20 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44630 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Industrie Valentini S.p.A., con sede in: Rimini, unità di: Rimini, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44631 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Adriametal S.r.l., con sede in: Campofilone (Ascoli Piceno), unità di: Campofilone (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 27 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 27 settembre 2009.

Con il decreto n. 44632 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Agricola Marche S.r.l., con sede in: Castelplanio (Ancona), unità di: Longiano (Forlì-Cesena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 novembre 2008 al 12 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 13 novembre 2008 al 12 novembre 2009.

Con il decreto n. 44633 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della B.V.M. Shoes S.r.l., con sede in: Monte San Giusto (Macerata), unità di: Monte San Giusto (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009.

Con il decreto n. 44634 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Mascagni S.p.A., con sede in: Casalecchio di Reno (Bologna), unità di: Casalecchio di Reno (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44635 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Felsinea Ristorazione c/o Grimeca S.r.l., con sede in: Calderara di Reno (Bologna), unità di: Ceregnano (Rovigo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 settembre 2008 al 6 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 settembre 2008 al 6 settembre 2009.

Con il decreto n. 44636 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Panda S.r.l., con sede in: Fermo (Ascoli Piceno), unità di: Fermo (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 26 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 26 settembre 2009.

Con il decreto n. 44637 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della N.T.L. Nobilitazione Tessile Legnano S.p.A., con sede in: Fagnano Olona (Varese), unità di: Fagnano Olona (Varese) e Legnano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44638 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della CONAM S.p.A., con sede in: Pozzuoli (Napoli), unità di: Pozzuoli (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44639 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cablauto S.r.l., con sede in: Felizzano (Alessandria), unità di: Avellino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44640 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Novaceta S.r.l., con sede in: Magenta (Milano), unità di: Magenta (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 5 aprile 2008 al 4 aprile 2009.

Con il decreto n. 44641 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della IRIS Ceramica S.p.A., con sede in: Fiorano Modenese (Modena), unità di: Fiorano Modenese (Modena) e Sassuolo (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 3 settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44642 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Icosystel S.r.l., con sede in: Rieti, unità di: Rieti, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44643 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della EL. ITAL. Avellino S.r.l., con sede in: Avellino, unità di: Avellino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 13 novembre 2007 al 31 agosto 2008, nonché approvato il relativo programma dal 13 novembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con il decreto n. 44644 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della EL. ITAL. Avellino S.r.l., con sede in: Avellino, unità di: Avellino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010.

Con il decreto n. 44645 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Siltal S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Abbiategrasso (Milano), Bassano del Grappa (Vicenza), Pignataro Maggiore (Caserta) e Ticineto (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 27 luglio 2008 al 26 luglio 2009.

Con il decreto n. 44646 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Bartolini A.M.E.S. (già Celestica Italia) S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Vimercate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 6 settembre 2007 al 5 settembre 2008.

Con il decreto n. 44647 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Gruppo Industrie Moda S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Fossano (Cuneo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 2 aprile 2008 al 1° aprile 2009.

Con il decreto n. 44648 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Unes Maxi SPA S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Asti, Alessandria, Bergamo, Milano e Novara, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006.

Con il decreto n. 44649 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Unes Maxi S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Alessandria, Mantova e Pavia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007.

Con il decreto n. 44650 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Servizi Telefonici Genovesi S.T.G. S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Genova, Milano, Roma e Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 26 settembre 2008 al 25 settembre 2009.

Con il decreto n. 44651 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della PCMC Italia S.p.A., con sede in: Borgo a Mozzano (Lucca), unità di: Borgo a Mozzano (Lucca), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44652 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della M.R.C. Manifattura Romana Confezioni di Righetto N. & C. Societa in accomandita semplice, con sede in: Ariccia (Roma), unità di: Ariccia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44653 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Pectine Industria S.p.A., con sede in: Pace del Mela (Messina), unità di: Pace del Mela (Messina), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44654 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Arcotronics Hightech S.r.l., con sede in: Monghidoro (Bologna), unità di: Monghidoro (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 ottobre 2008.

Il presente decreto annulla il decreto direttoriale n. 44308 del 28 ottobre 2008 limitatamente al periodo dal 1° novembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44655 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Burgo Group S.p.A., con sede in: Altavilla Vicentina (Vicenza), unità di: Chieti, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2009.

Con il decreto n. 44656 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della RCS Quotidiani S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, Pessano con Bornago (Milano) e Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 21 luglio 2008 al 20 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44657 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della A. Manzoni & C. S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Bari, Bologna, Bolzano * Bozen, Cagliari, Ivrea, Livorno, Lucca, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Rimini, Roma, Sassari, Torino, Trento e Trieste, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44658 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Schibsted Classified Media S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Bologna, Genova, Milano e Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44659 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44660 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Rotolito Lombarda S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Pioltello (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010.

Con il decreto n. 44661 del 17 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Fratelli Spada S.p.A., con sede in: Ciampino (Roma), unità di: Ciampino (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 novembre 2008 all'11 maggio 2009.

Con il decreto n. 44662 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della SEAS S.p.A., con sede in: Um (Perugia), unità di: Borgia (Catanzaro), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Foligno (Perugia), Umbertide (Perugia), Umbertide (Perugia), Umbertide (Perugia) e Umbertide (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44663 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della MD Service S.r.l., con sede in: Anagni (Frosinone), unità di: Anagni (Frosinone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44664 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Intermobili S.r.l., con sede in: Pineto (Teramo), unità di: Pineto (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 ottobre 2008 al 28 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 ottobre 2008 al 28 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44665 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Robert Ross S.p.A., con sede in: Strambino (Torino), unità di: Strambino (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44666 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Fini S.p.A., con sede in: Zola Predosa (Bologna), unità di: Zola Predosa (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44667 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Hidroil S.r.l., con sede in: Formigine (Modena), unità di: Formigine (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 ottobre 2008 al 29 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 30 ottobre 2008 al 29 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44668 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Star Elastomeri S.r.l., con sede in: Valfenera (Asti), unità di: Valfenera (Asti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44669 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Finissaggio e Tintoria Mancini S.r.l., con sede in: Mosso (Biella), unità di: Mosso (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 17 novembre 2008 al 16 novembre 2009.

Con il decreto n. 44670 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Rapanelli Fioravante S.p.A., con sede in: Foligno (Perugina), unità di: Foligno (Perugina), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Con il decreto n. 44671 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Manifattura Igea S.p.A., con sede in: Prato, unità di: Salussola (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

Con il decreto n. 44672 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Urmet Telecomunicazioni S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44673 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Tracal Costruzioni S.r.l., con sede in: Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), unità di: Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2009.

Con il decreto n. 44674 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Eiffel S.r.l., con sede in: Fusignano (Ravenna), unità di: Fusignano (Ravenna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 02 novembre 2009.

Con il decreto n. 44675 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Biella Textile Group S.r.l., con sede in: Cossato (Biella), unità di: Cossato (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 novembre 2008 al 09 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 09 novembre 2009.

Con il decreto n. 44676 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Essedue Arredo Camper S.r.l., con sede in: Torre d'Isola (Pavia), unità di: Torre d'Isola (Pavia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 44677 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cotonificio Vallesusa S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Rivarolo Canavese (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009.

Con il decreto n. 44678 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Trissolbia (già Palmera) S.p.A., con sede in: Olbia (Sassari), unità di: Milano e Olbia (Sassari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 settembre 2008 al 18 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 settembre 2008 al 18 settembre 2009.

Con il decreto n. 44679 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della S.A.E. Società Allestimenti Editoriali S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 10 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 ottobre 2008 al 10 agosto 2009.

Con il decreto n. 44680 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Princes di Finocchi Mario e C. Società in accomandita semplice, con sede in: Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di: Montegranaro (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44681 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della S.E.P. - Società Edizioni e Pubblicazioni S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Genova, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 12 marzo 2008 all'11 settembre 2008.

Con il decreto n. 44682 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della F.A.P.A. Fabbrica Accessori per Auto S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Beinasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 2 ottobre 2008 al 1° ottobre 2009.

Con il decreto n. 44683 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Revvi 1910 S.p.A., con sede in: Padova, unità di: Trento, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44684 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Cattaneo S.r.l., con sede in: Olginate (Lecco), unità di: Olginate (Lecco), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 29 settembre 2008 al 28 settembre 2009.

Con il decreto n. 44685 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della C.P.L. Imperial 2 S.p.A., con sede in: Pescara, unità di: Avezzano (L'Aquila), San Giovanni Teatino (Chieti), Lanciano (Chieti), Mozzagrogna (Chieti) e Pescara, il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo

per il periodo dal 27 agosto 2008 al 26 agosto 2009.

Con il decreto n. 44686 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Elitel S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Milano, Palmanova (Udine), Prato e Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttorale n. 43836 del 14 luglio 2008 limitatamente al periodo dal 16 luglio 2008 al 7 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44687 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Dall'Olio Costruzioni S.r.l., con sede in: Bologna, unità di: Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 3 ottobre 2008 al 2 ottobre 2009.

Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 44120 del 15 settembre 2008 limitatamente al periodo dal 3 ottobre 2008 al 14 luglio 2009.

Con il decreto n. 44688 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Friulver di Corrà Maria Rosa & C. Societa in accomandita semplice, con sede in: Zoppola (Pordenone), unità di: Zoppola (Pordenone), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 9 ottobre 2008 all'8 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44689 del 18 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Beton Lana S.r.l., con sede in: Lana * Lana (Bolzano), unità di: Lana * Lana (Bolzano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 21 ottobre 2009 al 19 ottobre 2009.

Con il decreto n. 44695 del 19 dicembre 2008 è stato concesso, in favore della Officine Torresi S.r.l., con sede in: Palermo, unità di: Torre Annunziata (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 10 luglio 2008 al 09 luglio 2009.

09A01710

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo I.&S. Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano.

L'Organismo I.&S. Ingegneria e Sicurezza S.r.l., con sede legale in via Marie Curie n. 17 - Bolzano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE.

A. Macchine:

15. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

09A01694

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Urgnana nel comune di Cologno al Serio.

Con decreto 11 dicembre 2008, n. 946, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 63, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Urgnana nel comune di Cologno al Serio (Bergamo) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 9, map.li n. 8506, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443.

09A01654

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di San Martino dall'Argine

Con decreto 25 novembre 2008, n. 908, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 51, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di San Martino dall'Argine (Mantova) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 1, map.li n. 74 e 38.

09A01655

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di San Martino dall'Argine

Con decreto 28 novembre 2008, n. 917, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 52, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di San Martino dall'Argine (Mantova) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 1, map.li n. 36, 37 e 39.

09A01656

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della canaletta Capiotto nel comune di Iesolo

Con decreto 28 novembre 2008, n. 916, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 70, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della canaletta Capiotto nel comune di Iesolo (Venezia) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 70, map.li n. 826, 827.

09A01657

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo dello scolo Ranocchia nel comune di Oppeano

Con decreto 15 dicembre 2008, n. 950, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 73, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo dello scolo Ranocchia nel comune di Oppeano (Verona) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 45, map.li n. 595, 596, 597, 598, 599, 600, 485, 487, 489, 756.

09A01658

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Prati nel comune di Castel San Pietro

Con decreto 4 dicembre 2008, n. 940, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 72, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Prati nel comune di Castel San Pietro (Bologna) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 84, map.li n. 752, 608, 609, 610, 753.

09A01659

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Marinati nei comuni di Montecchio Maggiore e di Arzignano.

Con decreto 28 novembre 2008, n. 918, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 71, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della roggia Marinati nei comuni di Montecchio Maggiore e di Arzignano (Vicenza) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 22, map.li n. 126, 127 - foglio n. 26 map.li 358, 359, 360 e del comune di Arzignano (Vicenza) al foglio n. 32 map.le 223 - foglio n. 31 map.le 424.

09A01660

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
79 BS	Creation Shop di Taglietti Giuliana	Castel Mella (BS)	3
123 BS	Colosini Giorgio	Bagnolo Mella (BS)	1

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
123 BS	Colosini Giorgio	Bagnolo Mella (BS)	1

09A01696

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-046) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.